

Provincia di Cuneo

Decreto n. 72 del 10/12/2014 Settore Politiche Sociali e Famiglia: Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione B - Revoca iscrizione Società cooperativa "Società Cooperativa Sociale Roccabruna".

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Vista la Legge n. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";

vista la L.R. n. 18/94, modificata e integrata con L.R. n. 76/96 "Norme di attuazione della legge 8.11.1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali", artt. 2 e 3;

vista la D.G.R. n. 311-37230 in data 26.7.1994 con la quale la Regione stabiliva i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;

visto l'art. 5, comma 2, lettera f) della Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che attribuisce alle Province competenza in materia cooperative sociali;

vista la Deliberazione n. 558 dell'1 Agosto 2001, con la quale la Giunta Provinciale ha istituito la sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative e dei Consorzi Sociali;

vista la nota pervenuta in data 26.11.2014, prot. n. 113862, con la quale la Cooperativa Sociale "Società Cooperativa Sociale ROCCABRUNA" trasmettendo la documentazione L. R. n. 18/94 ex art. 4 relativa all'anno 2013 richiede la revoca dell'iscrizione all'Albo Regionale;

visto il verbale di Assemblea Ordinaria del 20.10.2014, allegato alla citata nota, con la quale è stata deliberata la richiesta sopra evidenziata ed il conseguente scioglimento anticipato della medesima Società Cooperativa per l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale;

considerato che nel medesimo Verbale si rileva la cessazione di ogni attività operativa dal 30.09.14;

visto l'art. 5, comma 1, lettera c, della Legge Regionale n. 18/94 il quale dispone la cancellazione della Cooperativa dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali qualora non sia più in grado di continuare ad esercitare la propria attività;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

dato atto che è stato rispettato il termine del procedimento fissato dalla D.C.P. n. 7 del 05/03/2013 in 30 giorni;

atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” nonché il relativo Piano Triennale prov.le di prevenzione della corruzione approvato con D.G.P. n. 32 del 25/02/2014;

viste le direttive emesse dal Segretario Generale con nota n. 17/3 del 4/03/2010;

Decreta

- di revocare l’iscrizione alla sezione provinciale dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B), N. 55/B, della Cooperativa Sociale “Società Cooperativa Sociale ROCCABRUNA” con sede in 12020 - Roccabruna - Strada Cantoni Alpini 11, dandone ufficiale comunicazione agli interessati a norma degli art. 5, comma 3 ed art. 3, comma 3 della L.R. 18/94 e s.m.i.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’Ente.

Il Dirigente
Maria Maddalena Mondino